

DELIBERA NR. 99 DD. 21/12/2017

OGGETTO: Carta di Identità Elettronica e rideterminazione dei diritti di segreteria.

Premesso che:

- l'art. 10 comma 3 del DL 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito dalla legge 6 agosto 2015 nr. 125 ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
- il Comune di Denno, dal mese di febbraio 2018, rilascerà ai propri residenti la CIE continuando a rilasciare quelle in formato cartaceo solo per casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche;
- a norma dell'art. 18 del D.M. del 23/12/2015 "Le carte di identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza";
- per quanto riguarda i costi della carta d'identità, attualmente, oltre al diritto fisso di € 5,16, i diritti di segreteria da riscuotere per il rilascio sia elettronico che cartaceo, ammonta ad € 0,26 mentre per il rilascio di certificati e altri documenti amministrativi (copie conformi, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) i diritti di segreteria ammontano rispettivamente ad € 0,52 ed € 0,26 a seconda che sia o meno prevista l'applicazione dell'imposta di bollo;
- conseguentemente, il costo della nuova CIE risulta essere pari ad € 22,21 (€ 16,79 per le spese sostenute dallo Stato, € 5,16 per i diritti fissi ed € 0,26 per i diritti di segreteria) e ciò non rende agevole per gli uffici demografici la gestione del resto in contanti, che nella quasi totalità dei casi prevede il dover restituire nove centesimi di resto in monete da cinque e due centesimi;
- analogo problema si ha per il pagamento delle certificazioni e degli altri documenti amministrativi;
- al riguardo, l'art. 40 della legge 08/06/1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni disciplina la riscossione dei diritti di segreteria secondo le modalità riportate, ed in particolare nella tabella D della citata legge e l'art. 2 comma 15 della legge 15/05/1997 n. 127 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica) prevede che i Comuni che non versino nella situazione strutturale deficitaria di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche, possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio dei certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale;
- si propone al riguardo, al fine di evitare forti disagi per gli utenti e per gli operatori causati dal pagamento in contanti delle somme, a partire dal mese di gennaio 2018 la rimodulazione dei diritti di segreteria come segue:
 - CIE: costo diritti segreteria € 0,25 (anziché € 0,26 come previsto dal Ministero);
 - carte identità cartacee (quanto ancora rilasciate): costo diritti segreteria € 0,24;
 - carte di identità cartacee (ove ancora rilasciate) in caso di smarrimento: costo diritti segreteria € 0,23;
 - certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie: costo diritti di segreteria € 0,50, per rilascio di certificazioni in bollo ed € 0,25 per rilascio di certificazioni esenti da bollo; In tal modo i costi – per il cittadino – dei documenti/atti sarebbero:
 - per la CIE € 22,20 (anziché € 22,21);
 - per la carta d'identità cartacea, rilasciata solo per comprovati motivi di urgenza, (con il costo dei diritti di segreteria fissati ad € 0,24) il costo complessivo per il rilascio della medesima sarebbe di € 5,40 (anziché € 5,42) e per il duplicato €10,55;
 - per le certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie in bollo 16,50 (16,00 di imposta di bollo e 0,50 per diritti di segreteria) ed € 0,25 per i certificati esenti (anziché rispettivamente € 16,52 ed € 0,26);

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra.

Visto l'articolo 3 del R.D. 18/06/1931 n. 773 che stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.

Visto l'art. 291 del R.D. 06/05/1940 n. 635 che al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso" e che, in caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di "doppio diritto".

Visto l'art. 40 della Legge 08/06/1962 n. 604 che alla tabella D prescrive che il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre al diritto di segreteria di cui al medesimo allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, "non può essere stabilito in misura superiore a € 5,16".

Considerato che il comma 15 dell'articolo 2 della Legge 15/05/1997 n. 127 ha dato facoltà ai comuni, che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, di "... prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale...).

Rilevato come l'articolo 10 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014 n. 114 al comma 2 abbia prescritto che l'articolo 30, secondo comma, della legge 15/11/1973 n. 734 è sostituito dal seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia".

Visto il D.L. 31/01/2005 n. 7 convertito in Legge 31/03/2005 n. 43 che ha istituito la carta d'identità elettronica (di seguito CIE) destinata a sostituire in tutto quella cartacea.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/05/2016 che fissa il costo della nuova CIE in € 13,76 oltre Iva, per un totale di € 16,79, che aggiunto al diritto fisso ed al diritto di segreteria comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21.

Visa la circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 04/07/2016 che ha stabilito, per la nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (€ 16,79) spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai comuni (€ 0,70).

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 8/2017 di data 05/09/2017 che ribadisce le indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE e sottolinea che a partire dal 02/10/2017 avrà inizio la terza fase che assicurerà gradualmente l'attivazione del servizio di emissione della CIE presso tutti i Comuni con rispettivo calendario.

Rilevato come attualmente le somme richieste dagli sportelli agli utenti, per il rilascio della nuova CIE, comportano la disponibilità di molti centesimi di euro, spesso non in possesso dei cittadini per il pagamento, né degli operatori per i resti, e precisamente:

- rilascio di nuova CIE: - corrispettivo ministeriale € 16,79 – diritto fisso comunale € 5,16 – diritto di segreteria comunale € 0,26 – TOTALE € 22,21.
- rilascio di nuova CIE a seguito di smarrimento: - corrispettivo ministeriale € 16,79 – diritto fisso comunale € 10,32 – diritto di segreteria comunale € 0,26 – TOTALE € 27,37.

Rilevato altresì che analogo problema si ha per il pagamento dei certificati e degli altri documenti amministrativi ove il costo sostenuto dal cittadino per il rilascio delle certificazioni anagrafiche,

autenticazioni di firme e copie in bollo è pari ad € 16,52 (16,00 di imposta di bollo e 0,52 per diritti di segreteria) ed € 0,26 per certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie rilasciate in esenzione dall'imposta di bollo.

Verificata l'opportunità di arrotondare le cifre suddette, nei loro totali, sopprimendo o riducendo i diritti spettanti al Comune, per agevolare in tal modo i cittadini agli sportelli e gli operatori che avrebbero così maggiori possibilità di produrre i resti eventuali per i pagamenti in contante sia per quanto riguarda gli importi delle carte di identità elettroniche e cartacee sia per quanto riguarda certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie in bollo e esenti dall'imposta di bollo.

Accertato come, con la stessa circolare n. 11, di cui sopra il Ministero dell'Interno abbia comunicato ai Comuni: *“Si raccomanda ai Comuni di adottare ogni utile iniziativa idonea ad assicurare il rilascio della nuova CIE in via prioritaria e prevalente, al fine di consentire la diffusione del nuovo documento d'identità...”*.

Preso atto che l'art. 40 della legge 08/06/1962 n. 604 e successive modifiche ed integrazioni disciplina la riscossione dei diritti di segreteria secondo le modalità riportate, in particolare, nella tabella D della citata legge e l'articolo 2, comma 15, della legge 15/05/1997 n. 127 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica) prevede che i Comuni che non versino nella situazione strutturale deficitaria di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche, possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio dei certificati, documenti e altri atti amministrativi, quanto i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'Ente Locale.

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, a partire dal 1° gennaio 2018, la riduzione dei diritti di segreteria come segue:

- carta di identità elettronica: riduzione dei diritti segreteria da € 0,26 ad € 0,25;
- carta di identità elettronica in caso di smarrimento: riduzione dei diritti segreteria da € 0,26 ad € 0,24;
- carta di identità cartacee (ove ancora rilasciate): riduzione dei diritti segreteria da € 0,26 ad € 0,24;
- carta di identità cartacee (ove ancora rilasciate) in caso di smarrimento: riduzione dei diritti segreteria da € 0,26 ad € 0,23;
- rilascio certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie:
riduzione dei diritti di segreteria da € 0,52 ad € 0,50 se rilasciate in bollo e riduzione dei diritti di segreteria da € 0,26 ad € 0,25 se rilasciate esenti da bollo.

Preso atto pertanto che a seguito di tale riduzione dei diritti di segreteria i costi – per il cittadino – dei documenti/atti risultano essere i seguenti:

- carta di identità elettronica € 22,20 (anziché € 22,21);
- carta di identità elettronica in caso di smarrimento € 27,35 (anziché € 27,37);
- carta di identità cartacea (ove ancora rilasciata) € 5,40 (anziché € 5,42);
- carta di identità cartacea (ove ancora rilasciata) in caso di smarrimento € 10,55 (anziché € 10,58)
- certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie in bollo € 16,50 (anziché € 16,52);
- certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie in esenzione dall'imposta di bollo € 0,25 (anziché € 0,26).

Rilevato che tale riduzione dei diritti di segreteria porterà, in base al numero delle carte di identità, certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie effettivamente rilasciate nel corso dell'anno, complessivamente ad una stimata minore entrata presunta di € 6,00;

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e

i..

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Vista la deliberazione n. 7 di data 7 aprile 2017, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il Documento unico di Programmazione 2017-2019;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 13/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2017/2019 ed affidata la gestione ai Responsabili dei Servizi e viste le s.m. e i..

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dei Servizi Demografici;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario; entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di ridurre gli importi dei diritti di segreteria e ridefinirli come segue:
 - Carta di identità elettronica € 0,25;
 - Carta di identità elettronica in caso di smarrimento € 0,24;
 - Carta di identità cartacea (ove ancora rilasciata) € 0,24;
 - Carta di identità cartacea (ove ancora rilasciata) in caso di smarrimento € 0,23;
 - Certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie € 0,50 se rilasciate in bollo ed € 0,25 se rilasciate esenti da bollo.
2. Di stabilire che tale riduzione dei diritti di segreteria decorrerà dal 1° gennaio 2018;
3. Di dare atto che tale riduzione dei diritti di segreteria porterà, complessivamente ad una minore entrata presunta di € 6,00 al capitolo 300 (Diritti di segreteria).
4. Di dare atto che, conseguentemente, i costi per il cittadino dei documenti/atti sottoelencati saranno i seguenti:
 - Carta di identità elettronica € 22,20;
 - Carta di identità elettronica in caso di smarrimento € 27,35
 - Carta di identità cartacea € 5,40;
 - Carta di identità cartacea in caso di smarrimento € 10,55;
 - Certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie soggette a imposta di bollo € 0,50;

- Certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firme e copie in esenzione dall'imposta di bollo € 0,25.
5. Di precisare che il corrispettivo di € 16,79 (inclusa Iva) per ogni CIE emessa, sarà riversato dal Comune di Denno allo Stato con successiva riassegnazione al Comune della propria quota di competenza, pari ad € 0,70 per ciascuna CIE rilasciata.
 6. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
 7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
 8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.